

Res publica Approfondimenti

Capitolo A, Lezione 3, par. 8, pag. 39

Che cosa stabilisce il Codice della privacy in tema di dati personali?

In Italia le norme sul trattamento dei dati personali sono contenute in gran parte nel decreto legislativo n. 169 del 2003 denominato **Codice in materia di protezione dei dati personali**, spesso indicato semplicemente come *Codice della privacy*.

Poiché i dati personali fanno parte del patrimonio di ciascuno, il Codice stabilisce, ragionevolmente, che chiunque voglia utilizzarli debba innanzi tutto chiedere e ottenere il consenso della persona a cui appartengono.

Il consenso deve essere dato per iscritto dopo che il soggetto ha preso visione di una *nota informativa*.

La nota informativa, secondo quanto dispone l'art. 13, deve contenere, tra l'altro:

- le finalità e le modalità del trattamento;
- la natura, obbligatoria o facoltativa, del conferimento dei dati;
- le conseguenze dell'eventuale rifiuto del conferimento;
- l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
- un elenco dei diritti dell'interessato.

Il consenso non è indispensabile nei casi particolari previsti dall'art. 24 del *Codice*.

Un limite generale all'operazione di raccolta di dati è rappresentato dal *principio di necessità*.

Il principio di necessità, espresso nell'art. 3, comporta che la raccolta dei dati personali deve essere limitata a quanto strettamente necessario alla funzione per la quale vengono richiesti. Un datore di lavoro, per esempio, potrà chiederci nome, età, residenza ed esperienze professionali, ma non potrà spingersi oltre.

L'obbligo di notifica e la richiesta di autorizzazione

Il consenso del soggetto al trattamento dei propri dati è una condizione essenziale imposta dalla legge per qualsiasi tipo di dato che si voglia raccogliere e trattare. Ci sono però alcuni dati, particolarmente delicati, che possono essere raccolti e utilizzati solo se, oltre a ricevere il consenso delle persone interessate, si è provveduto a *notificare* l'avvio di tale attività all'*Autorità garante per la protezione dei dati personali*.

Ci sono poi altri dati, ancora più delicati, per i quali il trattamento è lecito solo se, oltre al consenso dell'interessato, si è ottenuta la preventiva *autorizzazione* da parte dell'*Autorità garante*.

L'autorizzazione è generalmente richiesta per il trattamento dei cosiddetti *dati sensibili*.

Dati sensibili, chiarisce l'art. 4, sono quelli idonei a rivelare:

- l'origine razziale ed etnica della persona;
- le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
- le opinioni politiche;
- l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- lo stato di salute e la vita sessuale.

Queste categorie di dati sono solitamente trattate da ospedali, enti pubblici, società di selezione del personale, istituti di rilevazione demoscopica, ecc.

La notifica (ricordiamo che *notificare* significa semplicemente *rendere noto*) all'Autorità garante dell'avvio di una attività di raccolta è necessaria se si vogliono raccogliere i dati indicati nell'art. 37, tra i quali segnaliamo:

- i dati genetici e biometrici;
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute fisica e psichica della persona, e la sua vita sessuale;
- i dati volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato o ad analizzare le sue abitudini o scelte di consumo;
- i dati sensibili registrati in banche dati ai fini della selezione del personale per conto terzi o utilizzabili per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- i dati relativi alla solvibilità economica della persona, alla sua situazione patrimoniale o a comportamenti fraudolenti.